

Il **Consiglio nazionale del Notariato**, primo tra gli Ordini professionali, istruisce *dieci regole tecniche* destinate a supportare i propri Iscritti nella corretta implementazione delle *procedure antiriciclaggio*. Ricordiamo che la recente riforma attuata con il **Dlgs.90/2017** (che recepiva la **IV Direttiva europea antiriciclaggio**) delega agli **Organismi di autoregolamentazione** il compito di elaborare ed adottare, *previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria*, delle regole tecniche finalizzate a rendere meno astratta la **norma primaria**, rendendola adeguata alle specificità di ciascuna Categoria di obbligati.

Seguendo questo solco, le Commissioni di studio del **Consiglio** hanno delineato (dal punto di vista operativo) i termini dei nuovi obblighi **antiriciclaggio**, escludendo dal novero delle operazioni che fanno sorgere gli obblighi di **adeguata verifica della clientela** tutte le operazioni *non patrimoniali* come gli atti **mortis causa**, **le convenzioni matrimoniali**, **gli inventari in generale**, **la levata del protesto**. Resterebbero, invece, compresi nell'**adeguata verifica** *tutti gli atti a contenuto patrimoniale, senza limiti di importo*. Vengono anche chiariti tempi e contenuti di tali obblighi, confrontando il vigente regime con quello precedente.

Con apposite regole tecniche si prendono in considerazione gli obblighi di conservazione e registrazione, ribadendo l'equivalenza tra conservazione informatica e cartacea. Interessante appare l'interpretazione che il **Notariato** fornisce circa i nuovi criteri di identificazione del **titolare effettivo**, indicando criticità (*la mancata definizione dei criteri per la determinazione del titolare effettivo nel caso di trust*) ma fornendo anche possibili soluzioni.

A questo punto, è auspicabile che la promulgazione dell'articolato tecnico da parte del Consiglio nazionale del Notariato, possa indurre iniziative analoghe da parte degli altri Ordini professionali.